

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (DA N. 95/2011 A N. 103/2010) – OSSERVAZIONI A PRIMA LETTURA

CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA N. 95/2011 (G.U. DEL 23/3/2011)

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata irragionevolezza sotto diversi profili - Lamentata irrazionale disparità di trattamento rispetto ad analoghe fattispecie criminose nonché violazione del principio di colpevolezza - - Asserita configurazione di fattispecie penale discriminatoria, fondata su particolari condizioni personali e sociali, nonché lesione dei diritti inviolabili e dei doveri inderogabili dell'uomo - Omessa descrizione delle fattispecie - Conseguente preclusione del controllo sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

(1) E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), con riferimento agli artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 27 della Costituzione. L'ordinanza di rimessione con la quale il giudice *a quo* svolge un discorso astratto e ipotetico, affidato ad elementi individuati a mero titolo esemplificativo, integra il vizio di omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, precludendo il necessario controllo in punto di rilevanza, e rendendo la questione manifestamente inammissibile.

Atti oggetto del giudizio:

decreto legislativo 25/07/1998 n. 286 art. 10 bis
legge 15/07/2009 n. 94 art. 1 co. 16

Parametri costituzionali:

Costituzione art. 2
Costituzione art. 3
Costituzione art. 25 co. 2
Costituzione art. 27

Con l'ordinanza in rassegna, la Corte Costituzionale si pronuncia su sei ordinanze di rimessione trasmesse dal Giudice di pace di Pistoia, con le quali il giudice *a quo* dubitava della legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'articolo 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), in riferimento agli articoli 2, 3, 25, comma secondo, e 27 della Costituzione.

Riunite le questioni per identità di oggetto, la Corte rileva che il giudice *a quo* trascura in toto la descrizione delle fattispecie sulle quali è stato chiamato a pronunciarsi, omettendo d'indicare, *in violazione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione*, non soltanto il nome e la data di nascita degli imputati, ma

anche la data in cui il presunto illecito sarebbe stato accertato ed ogni altra concreta circostanza sulle vicende oggetto dei giudizi a quibus e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato, e limitandosi a *svolgere un discorso astratto e ipotetico*, così precludendo il *necessario controllo in punto di rilevanza*.

La questione è pertanto dichiarata, in linea con la costante giurisprudenza della Corte, manifestamente infondata. rendono la questione manifestamente inammissibile.

(L.N.)

CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA N. 99/2011 (G.U. DEL 30/3/2011)

Previdenza - Indennità di buonuscita spettante ai dipendenti civili e militari dello Stato - Esclusione del diritto per il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali di istruzione artistica - Subordinazione del diritto alla buonuscita e all'indennità di fine rapporto ad almeno un anno, rispettivamente, di iscrizione al Fondo di previdenza gestito dall'INPDAP e di servizio continuativo - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della retribuzione e di disponibilità di mezzi adeguati alle esigenze della vecchiaia - Difetto di argomentazioni a sostegno degli evocati parametri - Motivazione per relationem e priva di contenuto - Manifesta inammissibilità delle questioni.

(1) E' manifestamente inammissibile per carenza di motivazione, in punto di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art.9, co.1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 04/04/1947 n. 207 nonché degli artt. 2, co.1, e 3, co.1 del decreto del Presidente della Repubblica 29/12/1973 n. 1032, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., poiché il giudice a quo non è fatto carico di allegare alcuna reale argomentazione a sostegno dei parametri evocati.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica 29/12/1973 n. 1032 art. 2 co. 1

decreto del Presidente della Repubblica 29/12/1973 n. 1032 art. 3 co. 1

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 04/04/1947 n. 207 art. 9 co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione art. 3

Costituzione art. 36

Costituzione art. 38

Con l'ordinanza in rassegna, la Corte Costituzionale si pronuncia sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ord. n.265/2011 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, aventi ad oggetto, in primo luogo, l'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), «nella parte in cui nega il diritto alla buonuscita al «personale supplente delle scuole di istruzioni primarie e secondarie e degli istituti professionali di istruzione artistica»; in secondo luogo, l'art. 3, primo comma, dello stesso d.P.R. n. 1032 del 1973, «nella parte in cui richiede per la maturazione della buonuscita «almeno un anno di iscrizione al Fondo»; in terzo luogo, l'art. 9, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), «nella parte in cui subordina il diritto all'indennità di fine rapporto ad «almeno un anno di servizio continuativo»;

Tali norme, infrangendo i principi «di ragionevolezza, di proporzionalità della retribuzione e di disponibilità di mezzi adeguati alle esigenze della vecchiaia» violerebbero –ad avviso del giudice a quo- gli artt. 3, 36 e 38 Cost.

La Corte, tuttavia, non perviene alla delibazione del merito delle questioni, rilevando la carenza di motivazione in punto di non manifesta infondatezza da parte del giudice a quo, che si era limitato, nell'ordinanza di remissione, a rinviare ai dubbi «prospettati dall'attenta difesa della ricorrente con riferimento

agli artt. 3 e 36 Cost.», così procedendo ad un rinvio, da un lato, *per relationem* e, dall'altro, *privo dei contenuti relazionali ai quali ci si rivolge*.

Peraltro, ad avviso della Corte, «*anche in riferimento alla denuncia dell'ulteriore disposizione, le ragioni della censura appaiono assenti.*» Infatti, «*il mero assunto per cui è «già stata giudicata fondata l'analoga questione attinente all'art. 18 d.lgs. c.p.s. n. 207/1947» non può integrare una motivazione sufficiente.* (Corte Cost. Sent. 17 dicembre 1987, n. 518)».

Ciò considerato, «*in ragione delle riscontrate carenze dell'atto di promovimento*» del giudizio di legittimità costituzionale, la questione è dichiarata manifestamente inammissibile.

(L.N.)

CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA N. 100/2011 (G.U. DEL 30/3/2011)

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata lesione dei diritti inviolabili dell'uomo e dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di materialità del reato - Carente descrizione della fattispecie concreta e carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- (1) **E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 bis del d.lgs. 25/7/2008, n.286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 25 Cost., poiché tutte le ordinanze di rimessione presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni.**
- (2) **E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in materia penale, in mancanza di una compiuta descrizione della fattispecie concreta che ha dato origine all'imputazione.**

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo 25/07/1998 n. 286 art. 10 bis
legge 15/07/2009 n. 94 art. 1 co. 16

Parametri costituzionali

Costituzione art. 2
Costituzione art. 3
Costituzione art. 25 co. 2

Con l'ordinanza in rassegna, la Corte Costituzionale si pronuncia sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice di Pace di Gallarate con tredici ordinanze identiche nella parte motiva, aventi ad oggetto l'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), censurato per asserita violazione degli artt. 2, 3 e 25 della Costituzione.

La norma censurata punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato.

La Corte, senza procedere alla delibazione del merito della questione, rileva che «*tutte le ordinanze di rimessione presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni*».

Inoltre, l'ordinanza considera che in tutti gli atti di promovimento «*il capo d'imputazione riportato nella parte introduttiva è formulato in modo talmente generico da essere lo stesso*» per ognuno di essi, con la conseguenza che «*la successiva descrizione del fatto, specifica per ognuna delle ordinanze, è, in tutti i casi, del tutto insufficiente a descrivere compiutamente la fattispecie, così da precludere alla Corte di valutare la rilevanza delle questioni sollevate*».

Le questioni, pertanto, sono integralmente dichiarate manifestamente inammissibili, «*in mancanza di una compiuta descrizione della fattispecie concreta che ha dato origine all'imputazione*».

(L.N.)

CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA N. 101/2011 (G.U. DEL 30/3/2011)

Previdenza e assistenza sociale - Invalidi civili con invalidità pari o superiore al 74% e con redditi assoggettabili ad IRPEF inferiori ai limiti legalmente predeterminati - Concessione dell'assegno mensile condizionato al mancato svolgimento di attività lavorativa - Denunciata irragionevolezza nonché ingiustificata disparità di trattamento, a parità di condizioni reddituali, tra invalidi lavoratori ed invalidi privi di un lavoro - Asserita incidenza sulla garanzia assistenziale - Carente motivazione sulla rilevanza della questione ed insufficiente descrizione della fattispecie concreta - Omessa sperimentazione della possibilità di pervenire ad una interpretazione costituzionalmente conforme - Manifesta inammissibilità della questione.

- (1) **E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.13, co.1, legge n.118 del 30 marzo 1971, «nella parte in cui condiziona la concessione dell'assegno mensile al mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'invalido», per asserito contrasto con gli artt.3 e 38 Cost., poiché, da un lato, il giudice a quo non fornisce alcuna spiegazione sulle ragioni della applicabilità, per la definizione della controversia, della norma censurata, che è sopravvenuta rispetto alla instaurazione del giudizio e, dall'altro, si sottrae al dovere di sperimentare la praticabilità di diverse interpretazioni idonee a sottrarre la norma censurata dai sollevati dubbi di costituzionalità, integrandosi i vizi di carente motivazione sulla rilevanza della questione, ed insufficiente descrizione della fattispecie concreta.**

Atti oggetto del giudizio

legge 30/03/1971 n. 118 art. 13 co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione art. 3

Costituzione art. 38

Con la presente ordinanza la Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro - avente ad oggetto l'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come modificato dall'articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), che si porrebbe in contrasto con gli artt.3 e 38 Cost..

La Corte, dopo aver illustrato la questione, considera che l'ordinanza di rimessione risulta *«affetta da diversi profili di inammissibilità»*, che risultano suddivisibili in due gruppi.

In primo luogo, il rimettente, *«nel censurare l'art. 13, comma 1, della legge n. 118 del 1971, «come modificato» dall'art. 1, comma 35, della legge n. 247 del 2007 – non fornisce alcuna spiegazione sulle ragioni della applicabilità, per la definizione della controversia, della norma censurata, che è sopravvenuta rispetto alla instaurazione del giudizio a quo»*, e fornisce una *«carente descrizione della fattispecie»*.

L'ordinanza, così strutturata, presenta pertanto vizi di *carente motivazione sulla rilevanza della questione* e di *insufficiente descrizione della fattispecie concreta*, che impediscono alla Corte di entrare nel merito della questione.

In secondo luogo, la Corte rileva altresì che il giudice a quo si limita apoditticamente ad affermare l'assenza di prassi amministrative di valore vincolante di per lo stesso giudice, con ciò sottraendosi al *«dovere di sperimentare la praticabilità di diverse interpretazioni idonee a sottrarre la norma censurata dai sollevati dubbi di costituzionalità, omettendo altresì di motivare adeguatamente in ordine al motivo della ritenuta impossibilità di dare della norma medesima una lettura idonea a superare tali dubbi, pur in presenza di altra opzione ermeneutica su cui viene fondata l'applicabilità della disposizione stessa nel senso da lui auspicato»*

La questione, pertanto, è dichiarata manifestamente inammissibile.

CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA N. 102/2011 (G.U. DEL 30/3/2011)

Fallimento e procedure concorsuali - Assoggettabilità a fallimento - Esclusione dell'imprenditore individuale la cui impresa sia stata oggetto di una misura di prevenzione patrimoniale ex artt. 2- ter e ss. della legge n. 575 del 1965 - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa e della libertà di iniziativa economica privata - Censure fondate su un mero inconveniente di fatto - Difetto di descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità della questione.

- (1) E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80) e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80), con riferimento agli artt. 3, 24 e 41 Cost., poiché trae origine da un mero errore di fatto, peraltro superato in via interpretativa dal Giudice rimettente.**
- (2) E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80) e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80), con riferimento agli artt. 3, 24 e 41 Cost., poiché l'ordinanza di rimessione dà atto che, secondo il fallito, i beni costituenti l'azienda sono stati oggetto di sequestro ex lege n. 575 del 1965, mentre, ad avviso dell'amministratore giudiziario, sarebbe sopravvenuto il provvedimento di confisca. In presenza di dette divergenti indicazioni, il giudice a quo non specifica, con la dovuta precisione, quale sia lo stato della procedura di prevenzione, omissione questa che comporta un difetto di descrizione della fattispecie.**

Atti oggetto del giudizio

regio decreto 16/03/1942 n. 267 art. 1 co. 1
decreto legislativo 09/01/2006 n. 5 art. 1 co. 1
decreto legislativo 12/09/2007 n. 169 art. 1 co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione art. 3
Costituzione art. 24
Costituzione art. 41

Con l'ordinanza in commento la Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Palermo, avente ad oggetto l'articolo 1, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 9

gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80) e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80), impugnato in relazione all'asserita violazione degli artt. 3, 24 e 41 Cost.

La questione è dichiarata manifestamente inammissibile per due ordini di ragioni.

In primo luogo, la Corte rileva che la questione sottesa al giudizio *a quo* trae origine da un mero *inconveniente di fatto*, peraltro superabile, come evidenziato dal Giudice rimettente, *in virtù di un'interpretazione non implausibile dell'art. 10 del r.d. n. 267 del 1942* (nel testo modificato dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 169 del 2007).

In secondo luogo, la Corte rileva un *difetto di descrizione della fattispecie* da parte del Giudice *a quo*, considerando che l'ordinanza di rimessione non risolve minimamente il contrasto sorto a partire da differenti indicazioni fornite dai soggetti coinvolti nella procedura concorsuale circa le misure di prevenzione adottate sui beni costituenti l'azienda di proprietà del soggetto fallito nel giudizio di merito.

La questione, pertanto, è dichiarata manifestamente inammissibile, e *ciò indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla modalità di formulazione del petitum ed all'indeterminatezza del contenuto dell'intervento richiesto dal rimettente.*

(L.N.)

CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA N. 103/2011 (G.U. DEL 30/3/2011)

Proprietà - Immissioni acustiche - Accertamento della normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 cod. civ. - Prevista salvezza in ogni caso delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso - Lamentata violazione del diritto alla salute nonché irragionevole discriminazione degli atti di immissione o emissione acustica da quelli di altra natura - Astrattezza della questione nonché carente descrizione della fattispecie - Omessa esplorazione di altre possibilità interpretative - Manifesta inammissibilità della questione.

- (1) **E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 ter del decreto legge 30/12/2008, n.208, convertito in legge 27/2/2009, n.13, poiché l'ordinanza di rimessione omette di specificare se il riscontrato superamento del limite di normale tollerabilità delle immissioni acustiche comporti nel caso concreto un effettivo danno per la salute fisio-psichica degli attori. La totale assenza di qualsiasi motivazioni sul punto, atteso che l'esposizione ad immissioni sonore intollerabili non costituisce di per sé prova dell'esistenza di danno alla salute, la cui risarcibilità non consegue automaticamente dal superamento dei limiti di cui all'art. 844 cod. civ. ma è subordinata all'accertamento dell'effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica eventualmente azionabile ai sensi degli artt. 2043 e 2058 cod. civ.. Da altro punto di vista, la questione è parimenti inammissibile, poiché il rimettente non motiva le ragioni per cui la norma impugnata avrebbe portata derogatoria della norma censurata rispetto alla disposizione codicistica, né tenta di sperimentare un'interpretazione conforme, con ciò determinando un vizio di carente descrizione della fattispecie che non permette alla Corte di verificare la rilevanza della sollevata questione.**

Atti oggetto del giudizio

decreto legge 30/12/2008 n. 208 art. 6 ter
legge di conversione 27/02/2009 n. 13

Parametri costituzionali

Costituzione art. 3
Costituzione art. 32

Con l'ordinanza in rassegna la Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di Sondrio avente ad oggetto l'articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, censurato in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. secondo il quale «Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'art. 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso».

In primo luogo, partendo dal secondo rilievo, la Corte constata l'*insanabile astrattezza* della questione di legittimità costituzionale, ivi rinvenendone un motivo di inammissibilità, posto che *tale difetto di motivazione non consente alla Corte di valutarne la rilevanza ai fini della definizione del giudizio a quo*.

In secondo luogo, la Corte rileva la mancata specificazione, da parte del giudice *a quo*, di quali *siano le disposizioni pubblicistiche che disciplinerebbero nella fattispecie la specifica sorgente sonora degli impianti sciistici*, con ciò determinando *un vizio di carente descrizione della fattispecie che non permette alla Corte di verificare la rilevanza della sollevata questione*.

In terzo luogo, il Giudice delle leggi rileva che il giudice rimettente *omette di sperimentare diverse interpretazioni idonee a preservare la norma stessa dai sollevati profili di denunciata incostituzionalità*, non motivando adeguatamente in ordine alla impossibilità di dare di essa una lettura idonea a superare tali dubbi.

La questione, pertanto, è dichiarata manifestamente inammissibile.

(L.N.)